

Emendamento

Art. 4

CIOCCHETTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis) All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 dopo il comma 164 aggiungere il seguente comma 164 bis "Al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sue successive modificazioni e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le Aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025 possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il trattenimento in servizio di cui al periodo precedente comporta la decadenza dell'incarico in essere e l'attribuzione di altro incarico di natura professionale per le predette finalità, anche se di valore economico inferiore, ferme restando le funzioni assistenziali e tecniche derivanti dalle specifiche competenze.

Emendamento

Art. 4

CIANCITTO, CIOCCHETTI, VIETRI, ROSSO, COLOSIMO, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO, SCHIFONE

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 8 marzo 2017 n. 24, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 44, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, in considerazione della contingente situazione di grave carenza di personale.».